

Statuto dell'Euroregione Adriatica*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione e finalità*
- Art. 2 - Norme, natura giuridica e lingue ufficiali*
- Art. 3 - Simboli dell'EA*
- Art. 4 - Rappresentanza*
- Art. 5 - Principio di rappresentanza territoriale equilibrata*
- Art. 6 - Riconoscimenti pubblici*
- Art. 7 - Diffusione dei lavori*

TITOLO II - ATTIVITÀ DELL'EA

- Art. 8 - Attività*

TITOLO III - ADESIONE E STATUS DI MEMBRO

- Art. 9 - Conseguimento dello status di membro*
- Art. 10 - Procedimento d'adesione*
- Art. 11 - Successione legale*
- Art. 12 - Diritti e doveri dei membri*
- Art. 13 - Cessazione dello status di membro*

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE DELL'EA

- Art. 14 - Organi dell'EA*
- Art. 15 - L'Assemblea*
- Art. 16 - Ambito di lavoro e competenza*
- Art. 17 - Sedute*
- Art. 18 - Decisioni*
- Art. 19 - Presidente e Vicepresidente*
- Art. 20 - Comitato esecutivo*

(*) Lo statuto è disponibile sul sito ufficiale dell'Euroregione Adriatica: <http://www.adriaticeuroregion.org>.

Art. 21 - Responsabilità del Comitato esecutivo

Art. 22 - Compiti del Comitato esecutivo

Art. 23 - Sedute del Comitato esecutivo

Art. 24 - Commissioni

Art. 25 - Collegio dei revisori

Art. 26 - Attività del Collegio dei revisori

TITOLO V - SEGRETERIA DELL'EA

Art. 27 - Segreteria dell'EA

TITOLO VI - FINANZIAMENTO

Art. 28 - Fonti di finanziamento

TITOLO VII - STATUTO

Art. 29 - Statuto dell'EA

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Assemblea costituente

Art. 31 - Cessazione dell'EA

Art. 32 - Entrata in vigore

In base al Protocollo d'istituzione dell'Euroregione Adriatica sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali, delle autorità statali, regionali e locali in Europa, alla conferenza internazionale tenutasi il 9 settembre 2004 a Termoli (Repubblica Italiana) e in base all'articolo 11 della Legge sulle Associazioni (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Croazia, n. 88/01 e 11/02), l'Assemblea – Consiglio adriatico dell'Euroregione Adriatica alla seduta tenutasi il giorno 30 giugno 2006 a Pola emana lo

STATUTO DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

Preambolo

Tenuto conto delle tappe che hanno condotto alla creazione dell'Euroregione Adriatica ed in particolare:

– **La “Dichiarazione di Abbazia”**, approvata su iniziativa della Regione Litoraneo-montana, della Regione Istriana, della Regione Raguseo-neretvana e della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia nel corso della “Scuola estiva adriatica” dell'Assemblea delle Regioni europee (ARE) tenutasi nel 2002 ad Abbazia, sul tema “Il contributo delle Regioni al processo di sostenibilità – la prassi innovativa per le politiche innovative dello sviluppo regionale”,

– le Delibere dell'incontro dei presidenti delle Regioni croate sull'Adriatico, con la presenza dei rappresentanti della Regione italiana Molise, tenutosi a **Draga di Moschiena**, Regione Litoraneo-montana, il 25 ottobre 2003,

– il Rapporto (CLRAE-AER) sulle attività comuni per la collaborazione interregionale: gli obiettivi e i risultati della Scuola estiva dell'Assemblea delle Regioni europee (AER) e del Programma Centurio – Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa,

– la Conferenza di **Pula**, svoltasi il 28 giugno 2004, nel corso della quale è stata affermata la necessità di promuovere le attività di cooperazione tra le Regioni;

– il Seminario di **Dubrovnik** del 6 settembre 2004, che ha definito una serie di settori interessati da tale cooperazione (pesca, ambiente, agricoltura, turismo e cultura, infrastrutture e trasporti), senza peraltro escludere la possibilità di aggiungere in un prossimo futuro altre aree di intervento;

– la Conferenza di **Chioggia**, 22-24 settembre 2004, organizzata dall'Assemblea parlamentare sul tema "Per uno sviluppo sostenibile dell'Adriatico: cooperazione tra enti locali e regionali", che ha riscosso un grande consenso e ha ottenuto una vasta partecipazione di parlamentari dei vari paesi della Regione;

– la Conferenza di **Termoli** 8-9 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Serbia e Montenegro e Slovenia hanno firmato il "Protocollo relativo alla costituzione dell'Euroregione Adriatica/Ionica" e hanno discusso la prima proposta di Statuto della nuova istituzione;

– la Conferenza di **Pula** del 22 aprile 2005 nel corso della quale il Consiglio provvisorio dell'Euroregione ha adottato una prima bozza di Statuto;

– il Seminario di **Bruxelles** del novembre 2005 su "L'Euro-regione Adriatica: uno strumento per l'integrazione europea", mirante a presentare l'iniziativa all'Unione europea e a ottenerne il sostegno;

– la Conferenza di **Venezia**, 6 febbraio 2006, che ha formalizzato l'iniziativa, attraverso la firma di una dichiarazione politica congiunta contenente in allegato la bozza di Statuto dell'Euroregione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione e finalità

L'Euroregione Adriatica (nel prosieguo del testo EA) è un'associazione costituita da enti territoriali di norma di livello Stato

meno uno appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Croazia, Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Montenegro, Repubblica dell'Albania ubicate sul Mare Adriatico e d'istituzioni nazionali ed internazionali.

I membri dell'EA si adopereranno per stimolare, favorire e realizzare lo sviluppo del territorio dell'EA, e creare una prospettiva di crescita della qualità e del tenore di vita delle sue popolazioni.

I membri dell'EA realizzano la propria attività perseguendo i seguenti obiettivi comuni:

- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione;

- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;

- stabilire gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e l'armonizzazione di una comune strategia di sviluppo;

- realizzare i programmi di scambi culturali;

- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai programmi dell'Unione europea.

Art. 2

Nome, natura giuridica e lingue ufficiali

L'EA opera sotto il nome di: Euroregione Adriatica, Jadranska euroregija, Jadranska Evroregija, Euro Rajoni Adriatik.

La sede dell'EA è a Pola, Via Flanatica 29, Repubblica di Croazia. L'EA è un'associazione senza scopo di lucro, di diritto croato.

Le lingue ufficiali dell'EA sono le lingue ufficiali nazionali a cui appartengono i membri dell'EA.

Il regolamento interno definirà le lingue di lavoro degli organi dell'EA.

Art. 3
Simboli dell'EA

L'EA ha un emblema, un vessillo, un logotipo e un timbro.

L'emblema dell'EA è a forma di quadrato, composto da 9 parti. Lo sfondo della metà inferiore del quadrato è blu scuro, mentre la parte superiore è celeste. All'interno del quadrato bicolore c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato (sempre bicolore) in cui si trova un disegno raffigurante sei pesciolini di colore bianco. I sei pesciolini raffigurano simbolicamente i sei Stati che circondano il Mare Adriatico.

Il vessillo dell'EA è di forma rettangolare diviso orizzontalmente in due campi uguali con al centro l'emblema dell'EA. Il rapporto di larghezza e lunghezza del vessillo è 1:2. Se il vessillo viene posto in posizione verticale, è permesso anche il rapporto 1:4.

Il logotipo dell'EA è di forma rettangolare, di colore verde all'interno del quale c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato in cui, in caratteri bianchi, è scritto il testo: ADRIATIC EURO REGION, EUROREGIONE ADRIATICA, JADRANSKA EURO REGIJA, JADRANSKA EVROREGIJA, EURO RAJONI ADRIATIK.

Il timbro dell'EA è di forma circolare dalle dimensioni di 38 mm al centro del quale si trova l'emblema dell'EA, mentre lungo l'orlo dello stesso c'è la scritta ADRIATIC EURO REGION, EUROREGIONE ADRIATICA, JADRANSKA EURO REGIJA, JADRANSKA EVROREGIJA, EURO RAJONI ADRIATIK.

Art. 4
Rappresentanza

La EA è rappresentata dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente o da una persona da lui designata in base alle norme del presente Statuto.

*Art. 5**Principio di rappresentanza territoriale equilibrata*

L'EA garantisce a tutti i membri una rappresentanza geografica equilibrata all'interno dei propri organi.

A tale scopo, in seno agli organi dell'EA sono equamente rappresentate la costa occidentale, la costa orientale; l'area settentrionale, centrale e meridionale dell'Adriatico.

*Art. 6**Riconoscimenti pubblici*

L'EA attribuisce riconoscimenti pubblici per l'impegno nella promozione degli obiettivi, per i risultati straordinari e il contributo significativo allo sviluppo delle attività appartenenti al campo d'azione dell'EA.

I riconoscimenti pubblici attribuiti dall'EA, il loro disegno, la loro forma, i criteri ed il procedimento di assegnazione vengono stabiliti dall'Assemblea, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 17.

*Art. 7**Diffusione dei lavori*

Gli atti e le attività dell'Assemblea dell'EA sono pubblici.

La diffusione dei lavori viene garantita sia informando i membri dell'EA di tutte le attività svolte, sia rendendo pubbliche le sedute dei suoi organi.

La diffusione dell'attività dell'EA avviene mediante pubblicazione dei lavori svolti, secondo una decisione emanata dall'organo a ciò autorizzato.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELL'EA

Art. 8 *Attività*

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente Statuto, l'EA:

- organizza attività comuni volte a promuovere il benessere e garantire le specificità che danno forma a un unico valore di unità;
- organizza e stimola lo sviluppo della collaborazione nel campo della tutela dell'Adriatico quale preziosa risorsa naturale, di traffico e comunicazione, agricoltura, pesca, turismo e valori culturali;
- intraprende attività finalizzate a promuovere e partecipare a progetti comuni.

TITOLO III

ADESIONE E STATUS DI MEMBRO

Art. 9 *Conseguimento dello status di membro*

I membri dell'EA possono essere o associati o onorari. Può essere membro associato dell'EA ogni ente territoriale sul mare Adriatico che emana l'atto con cui aderisce all'EA, di norma sulla base del criterio di rappresentanza del “livello nazionale meno uno”.

I membri onorari sono rispettivamente: i Governi nazionali, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni.

L'osservatore può essere ogni ente territoriale sul mare Adriatico sulla base del criterio di rappresentanza del “livello

nazionale meno uno” che non ha emanato l’atto d’adesione all’EA.

Le istituzioni di sostegno sono le entità che s’impegnano a collaborare attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell’EA. Gli osservatori e le istituzioni di sostegno non hanno lo status di membro.

Gli osservatori e le istituzioni di sostegno possono partecipare senza potere decisionale ai lavori dell’Assemblea dell’EA

Art. 10
Procedimento d’adesione

Il procedimento d’adesione è avviato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dal competente organo dell’ente territoriale, dell’organizzazione o dell’istituzione candidata, che esprima l’intenzione di aderire all’EA, impegnandosi ad accettare il presente Statuto come atto fondamentale dell’organizzazione.

L’Assemblea dell’EA valuta e decide in merito all’adesione.

In seguito a tale decisione, l’EA sottoscrive assieme al nuovo membro una solenne Dichiarazione di adesione.

Art. 11
Successione legale

In caso di trasformazione dello status di un ente territoriale, da cui ne risultino modificati i confini o l’identità, lo status di membro dell’EA si trasmette al successore secondo le norme dello Stato di appartenenza.

Se nell’ambito del territorio di un ente territoriale appartenente all’EA si costituisce un altro ente territoriale che non ne è diretto successore legale, occorre avviare, a richiesta di quest’ultima, un nuovo procedimento d’adesione.

Art. 12
Diritti e doveri dei membri

I diritti e i doveri dei membri dell'EA sono:

- collaborare nel definire la politica e il programma comuni dell'EA;
- decidere sui mezzi e i beni dell'EA nonché su altri atti secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- accordarsi e collaborare reciprocamente nella realizzazione degli obiettivi comuni;
- partecipare alle attività di comune interesse;
- eleggere ed essere eletti negli organi dell'EA;
- essere regolarmente e tempestivamente informati sul lavoro dell'EA e dei suoi organi, nonché sull'attività finanziaria dell'EA;
- attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti dell'EA.
- tutelare e promuovere il prestigio dell'EA.

I membri associati contribuiscono al finanziamento dell'EA; i membri onorari contribuiscono al finanziamento dell'EA volontariamente e facoltativamente.

Il regolamento interno definirà, tra i diritti e doveri, quali saranno applicabili ai membri agli osservatori e alle istituzioni di sostegno dell'EA.

Art. 13
Cessazione dello status di membro

Lo status di membro può cessare con:

- la cessazione dell'EA;
- l'estinzione territoriale membro dell'EA nel caso previsto nell'articolo 11, comma 2;
- l'uscita espressa con una dichiarazione scritta del membro dell'EA;
- l'esclusione del membro dell'EA.

Un membro può essere escluso dall'EA solo previa decisione

dell'organo competente qualora abbia operato in contrasto con i fini dell'associazione stabiliti dal presente Statuto, ovvero possa causare serio danno alla sopravvivenza dell'associazione medesima.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELL'EA

Art. 14

Organi dell'EA

Gli organi dell'EA sono:

1. L'Assemblea
2. Il Presidente
3. Il Comitato esecutivo
4. Il Collegio dei revisori.

Art. 15

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo rappresentativo ed è il massimo organo.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Enti che aderiscono all'Euroregione Adriatica.

Ogni rappresentante del membro ha diritto ad un voto nell'Assemblea dell'EA.

Ogni membro nomina un rappresentante ed un suo sostituto.

L'Assemblea opera sotto il nome di Consiglio Adriatico.

L'Assemblea dell'EA decide sul numero di rappresentanti dei membri e la propria struttura.

Lo status di rappresentante del membro del Consiglio Adriatico è acquisito dietro presentazione di un atto scritto di nomina da parte dell'organo autorizzato del membro, secondo le procedure interne d'ogni paese.

*Art. 16**Ambito di lavoro e competenza*

L'Assemblea dell'EA:

- a) approva
 - le modifiche allo Statuto dell'EA,
 - il regolamento interno,
 - il programma annuale dell'EA,
 - il bilancio e la relazione finanziaria annua,
 - le decisioni sull'adesione di nuovi membri e l'assegnazione degli status di osservatore o istituzione di sostegno,
 - la decisioni sul conferimento di riconoscimenti pubblici dell'EA,
 - ogni altra attività non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi;
- b) elegge
 - il Presidente dell'EA e il Vicepresidente,
 - il Collegio dei revisori,
 - i membri delle commissioni,
 - i membri del Comitato esecutivo dell'EA;
- c) valuta:
 - l'attuazione dei programmi di attività e degli altri atti dell'EA,
 - le relazioni sul lavoro degli organi dell'EA,
 - altre questioni di rilievo per l'attività dell'EA;
- d) definisce:
 - gli elementi basilari della politica d'azione dell'EA compresi nei suoi programmi,
 - il modo di assicurare, suddividere e usufruire dei mezzi a disposizione dell'EA per realizzarne gli obiettivi.

*Art. 17**Sedute*

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in via

ordinaria e di regola ogni volta a rotazione nel territorio di un diverso membro.

L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Presidente dell'EA, ovvero su decisione motivata del Comitato esecutivo, del Collegio dei revisori ovvero per richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'EA o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può eventualmente eleggere una Presidenza dei lavori e assegnarle il compito di presiedere la seduta.

Le modalità di costituzione, di convocazione e di organizzazione interna dell'Assemblea saranno definite dal regolamento interno.

Art. 18 *Decisioni*

L'Assemblea di regola emana le decisioni con l'unanimità dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui nel presente Statuto o nel regolamento interno è prescritta un'altra maggioranza.

Art. 19 *Presidente e Vicepresidente*

L'EA ha un Presidente ed un Vicepresidente.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente per un periodo di due anni, avendo cura che il Presidente e il suo Vicepresidente appartengano a Stati diversi delle due sponde dell'Adriatico.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere eletti per un solo mandato rispettivamente come Presidente e Vicepresidente. Il Presidente e Vicepresidente eletti al momento della costituzione dell'EA hanno mandato iniziale di dodici mesi, dopo il quale possono essere rieletti per un successivo mandato biennale.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, ne sottoscrive gli atti, coordina il lavoro degli organi dell'EA, rappresenta l'EA e svolge le mansioni previste dal presente Statuto.

Il regolamento interno definirà le modalità per l'elezione dei successivi presidenti.

In caso d'assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 20
Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'EA e si compone di 8 membri. L'Assemblea elegge il Comitato esecutivo per una durata di due anni, a norma delle procedure definite dal regolamento interno. Il primo comitato esecutivo sarà eletto con le stesse scadenze previste per il primo mandato del Presidente e Vicepresidente. Tra gli otto membri, il Presidente dell'EA ed il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato esecutivo.

Art. 21
Responsabilità del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo risponde del proprio operato all'Assemblea nei limiti delle competenze assegnategli.

Il Comitato esecutivo o ogni suo membro possono essere soggetti a revoca se:

- non adempiono ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- agiscono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. Il mandato di membro del Comitato esecutivo cessa se l'ente territoriale da lui rappresentato cessa di essere membro dell'EA.

*Art. 22**Compiti del Comitato esecutivo*

Il Comitato esecutivo:

- dà attuazione al presente Statuto, agli altri atti ed indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- predispone il bilancio e s'impegna ad un uso corretto dei mezzi e all'emanazione di decisioni esecutive;
- promuove e coordina la collaborazione con le altre organizzazioni;
- segue i lavori delle Commissioni ed esamina le loro proposte;
- cura e organizza l'attività editoriale e informativa dell'EA;
- nomina il Responsabile della Segreteria dell'Ufficio dell'EA;
- stabilisce l'organizzazione per lo svolgimento dei lavori tecnici dell'EA e ne emana i corrispettivi atti;
- svolge le mansioni assegnategli dall'Assemblea, necessarie per un funzionamento regolare dell'EA avvalendosi anche delle strutture già esistenti ed operanti nel campo della cooperazione transfrontaliera.

*Art. 23**Sedute del Comitato esecutivo*

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e di regola ogni volta nel territorio di un diverso membro.

Le decisioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente dell'EA su sua decisione ovvero su richiesta del Vicepresidente oppure su richiesta di un terzo dei membri del Comitato esecutivo o del Collegio dei revisori.

Un regolamento interno definirà le procedure di lavoro del Comitato esecutivo.

Art. 24
Commissioni

La costituzione, le competenze, la procedura di nomina e la durata del mandato dei membri delle commissioni e dei relativi membri saranno definite dalla delibera emanata dall'Assemblea.

Art. 25
Collegio dei revisori

Per tutelare la correttezza del proprio lavoro l'EA istituisce un Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori si compone di un Presidente e due membri che vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni.

I membri del Collegio dei revisori non possono essere membri del Comitato esecutivo.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori possono venir destituiti secondo le condizioni e la modalità prescritte per il Comitato esecutivo e per i suoi membri.

Art. 26
Attività del Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori verifica l'attuazione degli atti emanati dagli organi dell'EA e la correttezza dell'esercizio materiale e finanziario.

Il Collegio dei revisori presenta una Relazione all'Assemblea sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

TITOLO V SEGRETERIA DELL'EA

Art. 27 *Segreteria dell'EA*

La Segreteria dell'EA coadiuva il lavoro degli organi dell'EA e svolge mansioni esclusivamente tecnico-amministrative per l'EA.

Le sedi della Segreteria dell'EA sono a Pola (Repubblica di Croazia), Via Flanatica 29, ed a Bruxelles (Belgio), Rue de Toulouse 47.

Il Comitato esecutivo definirà l'organizzazione e la modalità di lavoro della Segreteria.

Non è possibile trasferire alla Segreteria le competenze e le responsabilità degli organi dell'EA per i quali essa svolge le mansioni di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO VI FINANZIAMENTO

Art. 28 *Fonti di finanziamento*

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 del presente Statuto l'EA fa ricorso ai seguenti finanziamenti:

- quote versate da ciascun ente membro associato secondo le modalità definite dall'Assemblea,
- fonti di finanziamento internazionali ed altre fonti destinate al finanziamento di progetti e di altre attività,
- dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi o volontari,
- altre fonti.

TITOLO VII

STATUTO

*Art. 29**Statuto dell'EA*

Lo Statuto è l'atto fondamentale dell'Associazione e tutti gli atti dell'EA devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso. Il Comitato esecutivo interpreta le disposizioni statutarie. Ogni membro ed ogni organo dell'EA può proporre modifiche e integrazioni allo Statuto. Le modifiche e integrazioni allo Statuto vengono approvate dall'Assemblea.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Art. 30**Assemblea costituente*

L'Assemblea è costituita il giorno della seduta costitutiva nel momento dell'elezione del Presidente dell'EA, dai rappresentanti degli enti territoriali sul Mare Adriatico presenti, di regola in base al criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno" che hanno emanato l'atto con cui aderiscono all'EA, a condizione che l'atto d'adesione all'EA sia stato emanato da almeno tre membri dell'EA appartenenti a tre Stati differenti di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

*Art. 31**Cessazione dell'EA*

L'EA cessa di esistere per decisione della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EA, ovvero se, a causa del recesso di tutti gli altri membri, rimangono soltanto i membri di un unico Stato.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Atto numero 4/2006
Pola, 30 giugno 2006

ASSEMBLEA DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

Presidente dell'Euroregione Adriatica Ivan Jakovčić